

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1642 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 2023****che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda la modernizzazione del funzionamento del registro dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, prima di essere modificato dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, imponeva agli Stati membri di provvedere all'istituzione e alla conservazione di un registro per garantire l'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciate, possedute, cedute e cancellate. A tal fine, l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione ⁽³⁾ hanno istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra divenuto operativo nel gennaio 2005. Tale sistema ha garantito l'accurata contabilizzazione di tutte le quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione («EU ETS») e ha tenuto traccia della titolarità delle quote EU ETS detenute in conti elettronici. Esso era costituito dai registri di tutti gli Stati membri e da un amministratore centrale, designato dalla Commissione, incaricato di tenere un catalogo indipendente delle operazioni per registrare il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote. Detto catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL) è stato istituito a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2216/2004. Il CITL controllava, registrava e autorizzava automaticamente tutte le operazioni effettuate tra i conti dei registri nazionali. Quando i controlli automatizzati riscontravano irregolarità, il CITL interrompeva le operazioni viziate e l'amministratore centrale aveva l'obbligo di informarne lo Stato membro o gli Stati membri interessati. Inoltre, lo Stato membro o gli Stati membri interessati dovevano astenersi dal registrare le operazioni relative alle quote interessate o qualsiasi altra operazione connessa fino a quando le irregolarità non fossero state risolte.
- (2) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE è stato modificato dalla direttiva 2009/29/CE, che ha sostituito i registri nazionali con un registro dell'Unione. L'articolo 3 della direttiva 2009/29/CE conteneva tuttavia una disposizione transitoria secondo cui le disposizioni della direttiva 2003/87/CE dovevano continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012. Nel frattempo il CITL è stato sostituito dal catalogo delle operazioni dell'Unione europea

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1).

